

Edizione di giovedì 17 luglio 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il decreto exit tax: a chi interessa?](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La Cassazione contraddice le Entrate sul diritto di superficie](#)

di **Luigi Scappini**

BILANCIO

[La contabilizzazione del project financing](#)

di **Andrea Rossi**

ENTI NON COMMERCIALI

[?Modello di dichiarazione Imu e Tasi enti non commerciali e istruzioni alla compilazione: l'esenzione dall'imposta per le asd](#)

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

ACCERTAMENTO

[Studi di settore, occhio all'attendibilità complessiva del contribuente](#)

di **Maurizio Tozzi**

BUSINESS ENGLISH

[Conflict of Laws: qual è il diritto applicabile ad un contratto?](#)

di **Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il decreto exit tax: a chi interessa?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

In questi ultimi giorni abbiamo appreso dalla **stampa specializzata** l'uscita di un [decreto ministeriale del 2 luglio](#), seguito da un [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio che disciplinano il regime fiscale del **trasferimento** delle **imprese all'estero** in **sospensione di imposta** qualora il paese di approdo rientri nella UE o nello spazio economico europeo e a condizione che vi sia lo scambio di informazioni.

La prima domanda che il lettore si pone è la seguente: ma a me la cosa interessa? In quali **fattispecie** si applica la **exit tax** ed il differimento della stessa?

Le casistiche sono indubbiamente notevoli e riguardano una platea di contribuenti (e quindi di consulenti) particolarmente vasta.

Il primo caso è quello dell'**imprenditore di origine non italiana** che era venuto nel nostro paese ad aprire una azienda nei periodi in cui l'economia tirava e che ora se ne **torna a casa sua**. L'articolo 166 del Tuir esordisce approcciando *“il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano **imprese commerciali**, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi”*.

Non si tratta quindi necessariamente della grossa società ma anche del **piccolo imprenditore** individuale che ritorna in patria a svolgere l'attività d'impresa.

Se torna in un **Paese extracomunitario**, ovviamente, il recente **decreto non interessa**, ma rimane certamente in vigore l'art.166 che prevede la tassazione dei plusvalori latenti senza possibilità di differimento o di rateazione del versamento.

La seconda casistica in cui la norma potrebbe trovare applicazione riguarda le molte **imprese italiane** di grandi dimensioni che nel corso degli anni sono state **acquisite** da **gruppi esteri**.

In questo caso, se l'Italia non si darà “una svegliata” nel contenere il prelievo fiscale e ridurre la burocrazia, si realizzerà una **delocalizzazione selvaggia** in Paesi più friendly nei confronti delle partite iva e l'unica magra consolazione potrà essere la tassazione (immediata o differita a seconda dei casi) dei **plusvalori latenti**.

La terza casistica che mi giunge alla mente potrebbe essere quella dell'**imprenditore** di origini

italiane che cerca fortuna all'**estero**. Anche qui bisognerà valutare l'applicazione della exit tax che potrebbe riguardare l'impresa individuale o la società.

L'ultima casistica è quella della **delocalizzazione** all'estero di società che non svolgono una attività particolarmente operativa come le **holding**, le **royalty company** o le **società immobiliari**. In questo caso il trasferimento all'estero con la sospensione della tassazione è sicuramente possibile, atteso che l'art. 166 trova applicazione quando si tratta di reddito di impresa per cui potrebbe trovare applicazione anche in ipotesi di **società immobiliare di comodo**.

Anzi! Il **trasferimento** all'estero potrebbe essere una **via** per **uscire** dal tema delle **società di comodo** e del regime dei beni sociali utilizzati dai soci.

In questi casi, tuttavia, bisogna prestare la massima attenzione al fatto che l'art. 166 del tuir richiede non solo il trasferimento della sede all'estero ma anche la **perdita** della **residenza in Italia**, perdita di residenza che potrebbe non sussistere se la **gestione** dell'attività continua ad essere svolta nel nostro paese o rimane da noi l'**oggetto** dell'attività. L'ultimo aspetto, che riguarda soprattutto le società meramente immobiliari, sarà oggetto di un approfondimento futuro.

Da ultimo, suscita un velo di **tristezza** questa disciplina in quanto sembra quasi porsi come un **palliativo** della **crisi**: qui non hai alternative ma se vuoi andartene all'estero ci sono delle misure agevolative sulla tassazione.

In realtà, non era certo questo l'intendimento del legislatore che ha semplicemente dovuto **recepire** i **principi comunitari** sanciti in primis dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

IMPOSTE SUL REDDITO

La Cassazione contraddice le Entrate sul diritto di superficie

di Luigi Scappini

La **Corte di Cassazione**, con la recente **sentenza n.15333 depositata in cancelleria il 4 luglio 2014**, disconosce l'indirizzo fornito dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n. 36/E/2013** in tema di disciplina fiscale applicabile alle **cessioni del diritto di superficie**, prassi utilizzata moltissimo nell'ultimo decennio, in conseguenza soprattutto dell'espansione delle energie rinnovabili.

Con la cessione del diritto di superficie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 952 e seguenti del codice civile, il **proprietario di un suolo** o un fabbricato **permette** a un **soggetto terzo di costruire, al di sopra del bene immobile**.

Allo scadere del diritto opera il **principio di accessione**, e il fabbricato è devoluto al proprietario del suolo. Di norma il **passaggio è gratuito**, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (sentenza n.1369/1980) ha avuto modo di affermare che **"se non è consentito all'autonomia negoziale delle parti derogare agli effetti dell'accessione automatica che si determina all'atto di estinzione del diritto, è invece consentito provvedere convenzionalmente circa il carattere di gratuità o meno della devoluzione prevista dall'articolo 953 codice civile."**

Riprendendo i concetti già espressi in un **precedente intervento**, si ricorda come, **il corrispettivo derivante dalla cessione di un diritto di superficie** da parte di una persona fisica, è unanimemente **ricodotto tra i redditi diversi**, **discusso** è semmai **quale sia la corretta fattispecie di reddito diverso** cui ricondurla.

Da un lato si può **equiparare la cessione del diritto di superficie**, in ragione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 Tuir, ai sensi del quale **"le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento"**, alla **cessione dei terreni e/o fabbricati** cui si riferisce, e dall'altro alla assunzione di **"obblighi di fare, non fare o permettere"**.

La richiamata **Circolare n.36/E/2013**, in maniera salomonica, **ha sposato entrambi le teorie**, sulla **base di ragionamenti logici** che sin da subito non hanno convinto e che, da ultimo, sono stati **sconfessati dalla Suprema Corte di Cassazione**.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la previsione di equiparazione, di cui all'**articolo 9, comma 5** Tuir richiamato, solamente laddove sia possibile procedere ad una

contrapposizione di due **valori omogenei** e questo è fattibile solo allorquando il diritto di **superficie** sia stato **acquistato**, in precedenza, **a titolo oneroso e con un importo oggettivamente determinabile**.

Tale **posizione**, frutto probabilmente della necessità di recuperare un considerevole gettito “sfuggito”, aggiungiamo noi lecitamente, dalle maglie del Fisco, **è stata correttamente sconfessata dalla sentenza n.15333** che leggendo e interpretando semplicemente le norme di legge ha statuito che *“essendo il **diritto di superficie un diritto reale**, è pienamente **applicabile l’art.9, co.5 Tuir, implicante l’equiparazione della disciplina fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce dunque reddito diverso ex art.81, co.1, lett. b), vecchia numerazione, oggi art.67, del Tuir, qualora si tratta di area fabbricabile. In caso di terreno agricolo, invece, nessuna tassazione, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto.”***

In altri termini, e focalizzando l’attenzione sui tanti contribuenti che negli anni passati hanno proceduto alla **cessione del diritto di superficie su terreni a società** operanti nel comparto delle energie rinnovabili, **non si avrà emersione di materia imponibile** allorquando i **terreni**, cui il diritto concesso si riferisce, siano alternativamente **posseduti da almeno un quinquennio o pervenuti per successione mortis causa**.

A questo punto rimane solamente da risolvere la *questio* connessa alla **corretta quantificazione del reddito diverso** da ricondurre, nell’ipotesi di cessione di un diritto di superficie costituito su un terreno edificabile o un terreno agricolo anteriormente a un quinquennio dall’acquisto della proprietà, a tassazione

Sul punto constano **due differenti impostazioni**: da un lato **l’indirizzo di prassi** che, con le [Risoluzioni n.157/E/2007](#) e [n.112/E/2009](#), **nega la sussistenza di un valore attribuibile al diritto di superficie**, di modo che la **plusvalenza consiste nel corrispettivo percepito** e dall’altro **l’Aidc di Milano** che, con la **norma di comportamento n.183** ritiene estendibile il criterio di cui alla [Risoluzione n.379/E/2008](#) secondo cui *“mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo della servitù, contrattualmente determinato, per individuare il prezzo di acquisto originario della stessa può essere utilizzato un criterio di tipo proporzionale fondato sul rapporto tra il **valore complessivo attuale del terreno agricolo** e il **corrispettivo percepito per la costituzione della servitù**.”*

BILANCIO

La contabilizzazione del project financing

di **Andrea Rossi**

L'istituto del **project financing**, meglio conosciuto anche come finanza di progetto, è un procedimento attraverso il quale viene affidata in **concessione** la progettazione, la realizzazione ed infine la gestione funzionale ed economica di **opere solitamente di interesse pubblico**, per un determinato periodo temporale di medio lungo termine.

Si tratta, pertanto, di uno **strumento di finanziamento privato utilizzato per realizzare principalmente opere pubbliche**, in cambio della possibilità di sfruttarne i proventi, assumendosi il carico dei relativi costi di gestione, per un determinato lasso temporale.

La normativa del **project financing** è disciplinata dal T.U. degli appalti, approvato con **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163**. In modo particolare l'articolo 143, comma 3, del richiamato D.Lgs. 163/2006, stabilisce che la **controprestazione a favore del concessionario**, il quale si obbliga alla costruzione delle opere pubbliche secondo i piani di investimento approvati, consiste di regola unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di **sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati**, ripianando così i costi sostenuti per la realizzazione dell'opera.

Queste iniziative di natura privatistica, pur inserendosi in un quadro di programmazione pubblica, non sono disciplinate in modo esaustivo dai principi contabili nazionali, di modo che nell'ambito dell'attività professionale è necessario fare riferimento principalmente agli approfondimenti forniti dalla **dottrina**.

Cerchiamo allora di comprendere quale debba essere la **corretta impostazione contabile** da applicarsi ai **beni realizzati dal concessionario**, ossia da colui che edifica e sfrutta economicamente l'opera.

La prima problematica che può insorgere nell'ambito della prassi professionale riguarda la possibilità di iscrivere nel bilancio del concessionario i beni oggetto della concessione: in merito a ciò, non si può non richiamare il principio statuito dall'OIC 16 secondo il quale la rilevazione dei beni nei bilanci delle società si basa sul **trasferimento del diritto di proprietà** dei beni stessi.

Tuttavia tale principio viene parzialmente derogato dalla dottrina prevalente nell'ambito della disciplina dei beni gratuitamente devolvibili in quanto si ritiene legittima l'iscrizione nel bilancio del concessionario, sia dei beni dallo stesso realizzati (nel rispetto pertanto del

documento OIC 16) che di quelli di **proprietà** dello stesso **concedente** e come tali ricevuti in gestione dal **cessionario**; in modo particolare, in quest'ultima ipotesi, sempre secondo parte della dottrina, sarebbe opportuno **iscrivere nel passivo** dello stato patrimoniale un **fondo rettificativo** di pari importo al bene concesso dal concedente, così da neutralizzare la possibile patrimonializzazione dell'impresa concessionaria basata su un bene di terzi, quello appunto del concedente.

Sul tema della possibilità di iscrivere un bene di proprietà di terzi ovvero un bene gratuitamente devolvibile nel bilancio del concessionario, si è espressa anche **Assonime nella circolare n. 13 del 27 febbraio 2001** laddove, trattando delle modalità contabili da seguire per recepire le rivalutazioni fiscalmente rilevanti, ha espressamente sottolineato la possibilità di iscrizione nell'attivo immobilizzato del concessionario dei beni di proprietà del concedente.

Una possibile impostazione contabile alternativa a quella precedentemente richiamata è di iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale i **solli beni realizzati dal concessionario** (benché sul terreno del concedente) e di rilevare invece i beni di proprietà del concedente nei soli conti d'ordine, equiparandoli sostanzialmente a beni di terzi presso l'impresa.

In dottrina è stata proposta un'ulteriore impostazione contabile rispetto a quelle precedentemente trattate secondo la quale il **costo dei beni gratuitamente devolvibili** deve essere iscritto tra le **immobilizzazioni materiali**, alla voce *B.II.4 – Altri beni* **solamente** quando la **proprietà** del **bene** viene trasferita al **concedente** al **termine della concessione**, rimanendo pertanto nella proprietà e nella disponibilità del concessionario per tutta la durata della concessione; qualora invece la **proprietà** dell'opera oggetto di concessione venisse **trasferita** immediatamente al **concedente**, rimanendo comunque nella **disponibilità** del **concessionario** per tutta la **durata della concessione**, i costi sostenuti dallo stesso concessionario dovranno essere iscritti tra le **immobilizzazioni immateriali** nella voce *B.I.4 – Concessioni, licenze, marchi e diritti similari*.

Si tratta di una impostazione assolutamente condivisibile in quanto pienamente coerente con quanto disposto nel documento OIC 24 secondo il quale i beni immateriali godono di *“una propria identificabilità ed individualità e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, l'impresa ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome ed indipendenti dal complesso dei beni dell'impresa”*.

Sempre secondo quanto disposto dall'OIC 24, *“le concessioni iscrivibili nella voce B.I.4 riguardano esclusivamente le concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare:*

(i) Diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demanile);

(ii) Diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc).

Quando la concessione, oltre il pagamento di un eventuale canone annuale, comporta il pagamento di una somma iniziale una tantum, solo quest'ultima è iscritta nella voce B.I.4 ed ammortizzata in relazione alla durata della concessione stessa”.

Invece, qualora il pagamento dei canoni periodici di una concessione sia previsto per una durata inferiore rispetto a quella della concessione, secondo l'OIC 24 è **possibile capitalizzare il costo dei relativi canoni come beni immateriali ed ammortizzarli su tutta la durata della concessione.**

ENTI NON COMMERCIALI

?Modello di dichiarazione Imu e Tasi enti non commerciali e istruzioni alla compilazione: l'esenzione dall'imposta per le asd

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Con il [decreto del 26 giugno 2014](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio scorso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il **modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali** e le **istruzioni di compilazione**, fissando al **30 settembre** prossimo il **termine ultimo entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione** relativa ai periodi d'imposta **2012 e 2013**, in deroga rispetto al **termine ordinario fissato del 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il **possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti** ai fini della determinazione dell'imposta.

Le istruzioni di compilazione del nuovo modello dichiarativo ripercorrono le numerose modifiche negli anni intervenute alla disciplina dell'imposta in esame segnando, per quanto di stretto interesse ai fini del presente contributo, i confini di operatività dell'esenzione prevista in relazione agli immobili utilizzati da parte di enti non commerciali per esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Come noto, infatti, è stata confermata la validità, anche ai fini dell'imposta municipale unica, dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale sono esenti dall'imposta ***“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [...] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.”***

In virtù di questa norma, dunque, **gli immobili utilizzati da associazioni sportive dilettantistiche**, enti non commerciali, per lo **svolgimento con modalità non commerciali di attività sportiva** hanno diritto di godere dell'esenzione dall'imposta.

L'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, che ha **abrogato la previsione normativa** inizialmente introdotta per cui l'esenzione in parola si considerava applicabile **solo** alle attività indicate nella lett. i) che **non avessero esclusivamente natura commerciale**, stabilisce, al comma 2, che ***“qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se***

identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286."

Nel caso in cui, dunque, all'interno dell'immobile utilizzato dall'asd venga svolta sia attività sportiva con modalità commerciale che non commerciale, l'esenzione spetterà in relazione alla sola parte dell'immobile utilizzata per attività sportiva non commerciale che dovrà essere separatamente accatastata laddove possibile.

Qualora, invece, non sia possibile procedere al frazionamento delle parti dell'immobile, la medesima norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica solo **in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile**, quale risulta da apposita dichiarazione nella quale si darà atto degli **elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dell'effettivo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività e del rapporto proporzionale della stessa**, secondo i criteri definiti con il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di approvazione del **c.d. Regolamento Imu** al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario.

Con l'approvazione del modello di dichiarazione per gli enti non commerciali e le istruzioni di compilazione ad esso allegate, vengono ribaditi i criteri di operatività dell'esenzione per come stabiliti nel Regolamento, ed in relazione agli immobili in cui si praticano attività sportive dilettantistiche si ribadisce che per esse si intendono **solo quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro**, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Le istruzioni ricordano che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato **con modalità non commerciali**, come richiesto dalla norma di esenzione, solo se le stesse sono rese **a titolo gratuito**, ovvero **dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale**, e senza che nella suddetta valutazione ci sia **alcuna relazione con il costo effettivo del servizio**.

Il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, **deve quindi essere sganciato dal costo del servizio**, dovendosi, al contrario, trattare di un **compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente** non commerciale.

Precisano le istruzioni che spetta ad **ogni Comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati** da ciascuna asd e il legittimo godimento dell'esenzione, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico.

Il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta, poi, un mero parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU e dalla TASI nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'associazione svolga nell'immobile esclusivamente **attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente** (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) **e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport** (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

ACCERTAMENTO

Studi di settore, occhio all'attendibilità complessiva del contribuente

di **Maurizio Tozzi**

Giovanni Valcarenghi nell'[articolo del 16 luglio](#) ha posto la faticosa domanda: **a cosa servono gli studi di settore?**

Evitiamo risposte di “pancia” e si rinvia all'articolo, che ben evidenzia gli **aspetti controversi del software Gerico**, le relative bizzarre implicazioni e soprattutto il salto nel vuoto in ottica futura, dove magari una volta convocati per la non congruità o non normalità dello studio si incapperà nei vuoti di memoria di qualche zelante funzionario rispetto ai chiarimenti forniti a livello centrale. Fatto è che gli studi di settore devono affrontarsi ed è pacifico che il mondo dei consulenti in questi giorni si ritrova nelle “forche caudine” della “sistematizzazione” delle informazioni e dell'inserimento delle stesse nel software di calcolo, sperando di raggiungere l'agognato **traguardo della congruità e della coerenza**.

E' sempre utile rammentare gli elementi portanti delle “famoso” sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del dicembre 2009 nn. 26635 e seguenti, secondo cui:

1. Lo studio di settore è una **presunzione semplice**, non in grado di “reggere” autonomamente un accertamento fiscale;
2. Tale modalità di controllo deve **obbligatoriamente transitare per il contraddittorio con il contribuente**;
3. Il contribuente può anche decidere di non partecipare al contraddittorio. In tali termini si esprime la sentenza n. 26635 del 2009: “*L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente (...)*”;

4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio il fisco è autorizzato ad emettere l'accertamento, mentre il contribuente, “**assume le conseguenze del suo comportamento**”, potendosi comunque difendersi in fase contenziosa;
5. Al giudice tributario il compito di valutare gli elementi del caso e decidere di conseguenza.

Tali assunti sono stati ripetutamente confermati dalla Corte di Cassazione, di cui si richiama la recente sentenza, **n. 8626 depositata l'11 aprile 2014**, che può dirsi riassuntiva sia dell'iter da seguirsi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sia delle modalità difensive da adottare da parte del contribuente. In particolare, la sentenza in argomento è importante in quanto evidenzia che in fase difensiva non sono attendibili **semplici riferimenti generici e non contestualizzati** (come il richiamo all'esercizio sia di attività all'ingrosso che al dettaglio, la forte concorrenza del settore, la presenza di perdite per il calo fisiologico dei prodotti., etc), essendo invece necessari **elementi fattuali e concreti**, atti ad evidenziare le ragioni dello scostamento registrato.

Tradotto in termini pratici, è evidente che lo studio di settore non deve più “spaventare” nessuno, ma è altrettanto palese che se Gerico dovesse evidenziare la non congruità non deve venire in mente di “forzare” le informazioni, essendo invece fondamentale interrogarsi sulle **ragioni** del risultato reddituale raggiunto.

Ed in tale direzione è oltremodo interessante la **sentenza n. 301/05/14, depositata il 24 giugno 2014** ed emessa dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo**, sezione V, che seppur negativa nel caso specifico per il contribuente, consente di comprendere cosa realmente serve per restare indifferenti allo studio di settore.

Nell'ordine, l'organo giudicante elenca gli elementi che consentono di ritenere attendibile il risultato di Gerico nel caso specifico, atteso che:

- gli scostamenti registrati **sono rilevanti** in più periodi d'imposta;
- allo stesso tempo, tutti gli indici risultano **non coerenti**;
- la **gestione dell'attività è palesemente antieconomica**, con risultati scarni in più periodi d'imposta;
- i prezzi di vendita praticati sono notevolmente e **ingiustificatamente inferiori ai valori di mercato registrati dall'OMI**.

In definitiva, il successo di Gerico fonda altrove. Ed è su questo che è necessario concentrare l'attenzione, non sulla congruità. In primo luogo **la coerenza nello svolgimento dell'attività** e la relativa spiegazione logica. È evidente, ad esempio, come non sia accettabile un'anomalia collegata alla presenza di costi di ammortamento e alla contemporanea assenza di beni

ammortizzabili.

Dopo di che **l'analisi degli elementi fondamentali relativi allo svolgimento dell'attività**. Nel caso si è trattato del confronto dei prezzi praticati con le stime OMI. Orbene, è pur vero che i dati OMI non sono delle presunzioni accertative, ma è altrettanto vero che è necessario documentare in maniera compiuta le motivazioni che hanno condotto a prezzi di vendita inferiori (ad esempio illustrando, mediante perizie di stima, le condizioni degli immobili, l'ubicazione, l'utilizzo di materiali di risulta, la necessità di trovare finanziamenti, etc).

Infine, **l'attendibilità complessiva dei risultati conseguiti**. La presunzione di antieconomicità e le eventuali segnalazioni da redditometro devono assurgere ad un ruolo di primo piano, da vagliare in via prioritaria rispetto ad ogni ulteriore elemento dichiarativo. I risultati, pur se negativi, devono avere delle spiegazioni razionali e soprattutto dei comportamenti imprenditoriali adeguati. Avere reiterati risultati negativi, senza "reazioni" e soprattutto senza spiegazioni sulle modalità con cui si provvede alle occorrenze della vita quotidiana (si pensi ai risultati negativi della società in più anni con assenza di redditi dei soci persone fisiche), non è affatto credibile.

Questi i **veri problemi da risolvere rispetto agli studi di settore**, che a questo punto manifesteranno *in toto* la loro inutilità. Altrimenti, nonostante il condivisibile "grido di dolore" presente nel [pezzo di Valcarenghi](#), avremo ancora sentenze come quelle dianzi commentate.

BUSINESS ENGLISH

Conflict of Laws: qual è il diritto applicabile ad un contratto?

di **Stefano Maffei**

Capita spesso che in un rapporto contrattuale vi siano 'elementi di **estraneità** rispetto a un determinato **ordinamento statale**' e in questi casi occorre stabilire, tra le altre cose, quale sia il **diritto applicabile**. In Italia, questa materia è definita per tradizione 'diritto internazionale privato' mentre inglesi e americani utilizzano, assai più propriamente, l'espressione **conflict of laws**. Si pensi all'acquisto di un immobile (*real estate*) da parte di uno straniero (*foreign individual* o, nel caso di persona giuridica, *foreign entity*) ovvero ad una transazione internazionale tra soggetti di Stati diversi.

In questa materia sono spesso **le parti** (*parties*) a scegliere quale sia il **diritto applicabile** mediante una apposita clausola contrattuale (termine che va tradotto con *contract clause*). Una **choice of law clause** (o *governing law clause*) si definisce quindi come *a term of a contract in which the parties specify that any dispute (controversia) arising under the contract shall be determined in accordance with the law of a particular jurisdiction*. Ecco un **modello** semplicissimo di *choice of law clause* utilizzabile per selezionare il diritto italiano come quello applicabile ad un determinato contratto di locazione: *this lease agreement shall be governed in accordance with the laws of the State of Italy*.

Un'altra clausola tipica del diritto internazionale privato è quella relativa al **foro competente**, che io consiglio di tradurre come *forum selection clause*. Tale clausola può specificare tanto il **luogo** dell'eventuale giudizio (*Court of Milan, Court of Brescia*) quanto il **tipo di meccanismo** da adottare in caso di controversia (*mediation, arbitration*).

Nulla vieta che le due questioni di cui sopra vengano trattate unitamente in una singola clausola sul modello della seguente: *this agreement is governed by the laws of England and any dispute shall be finally resolved by the English courts*.

Conoscerete di certo l'espressione **forum shopping** ossia la pratica di soggetti che sistematicamente negoziano le clausole contrattuali al fine di assicurarsi la procedura o il diritto più favorevole tra quelli di Stati diversi.

Per spunti e terminologia sull'inglese commerciale e per maggiori informazioni sul corso estivo a Oxford per avvocati e commercialisti visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it